

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Provinciale di Teramo n° 185 del 28.04.2005 con la quale è stata disposta l'adesione al **G.A.I. (ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI)**, - P.I. 07481040017 - con sede legale presso il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città, 1 ó Torino, dando atto che la Provincia di Teramo avrebbe provveduto al versamento della quota annuale fissata in p 2.065,83;

**CONSIDERATO** che agli atti dell'Ente sono presenti le seguenti note pervenute dal GAI che si allegano alla presente come parte integrante:

- "quota associativa 2014" - prot. in ingresso n° 17951 del 17/01/2014, con la quale si invitava a provvedere al pagamento della quota associativa 2014 dell'importo di p 2.065,83;

- "sollecito quota associativa 2014" ó prot. in ingresso n° 89982 del 21/04/2015, con la quale si sollecitava il versamento della quota associativa 2014 dell'importo di p 2.065,83;

**PRESO ATTO** delle seguenti note che si allegano alla presente come parte integrante:

- nota prot. n° 233233 in data 18/09/2014 indirizzata al settore Finanziario dell'Ente in cui il Dirigente del Settore B10 dott. Antonio Flamminj, rappresentava che risultava privo di risorse il capitolo 18460 relativo alla quota di iscrizione 2014, ammontante a p 2.065,83, per il quale si chiedeva il rimpinguamento;

- nota prot. n° 293191 del 18/11/2014 del Dirigente Settore B10 Dott. Antonio Flamminj indirizzata al settore Finanziario dell'ente con la quale si reiterava la richiesta già avanzata con nota prot. n° 233233 del 18/09/2014;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo unico degli enti locali" che definisce le regole per l'assunzione di impegni mediante la disciplina di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

**VISTO** l'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194 almeno una volta l'anno;

**VISTO** l'art. 194 del Tuel che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili; dove è altresì disposto che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;

**VISTO** il D. Lgs 12.4.2006, n. 170, il quale all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione e prevede che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;

**VALUTATO** che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità;

**ATTESO** che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93, ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

**VISTO** l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni;

**CONSIDERATO** che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria attivare la prevista procedura di competenza del Consiglio provinciale;
- le situazioni di debito in parola, sorte in violazione dell'art. 191 del TUEL, non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente;
- dinanzi ad azioni contrattuali dirette a ottenere l'adempimento, la Provincia è tenuta a eccepire il difetto di legittimazione e che per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;
- la disciplina di cui al capo IV del TUEL - finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio - in presenza dei presupposti di legge obbliga i singoli enti, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi come interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la giurisprudenza ha precisato che il riconoscimento del debito è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei dirigenti;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i dirigenti e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai dirigenti di evidenziare le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio e di adottare tempestivamente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione;

**CONSIDERATO** altresì che:

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto terzo e va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente rispondente alle cifre riportate nelle due fatture di riferimento;
- non vi sono oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e più in generale maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento che potevano rappresentare un ingiustificato danno patrimoniale del quale avrebbero dovuto rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;
- l'utilità è rappresentata dall'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle finalità dell'ente;

**PRESO ATTO** che trattasi di debito fuori bilancio scaturente da rapporto giuridico risalente all'anno 2014;

**RITENUTO** che la fattispecie sopra indicata configura l'ipotesi di debito fuori bilancio per il quale il primo comma, lett. e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

**DATO ATTO** che:

- la qualità di socio all'associazione GAI è avvenuta nell'ambito delle finalità generali perseguite dall'ente;
- la spesa è da ritenersi congrua in quanto riferita alla quota associativa dell'anno 2014;
- la spesa non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria essendo limitata al solo prezzo del costo di adesione;

**CONSIDERATO** che il mancato riconoscimento del debito potrebbe generare danno all'erario a carico del Consiglio Provinciale;

**RILEVATO** che non esistono risorse finanziarie impegnate nell'esercizio di riferimento e mantenute a residuo a copertura della spesa elencata e, quindi, disponibili per procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 2.065,83 in favore del GAI, Associazione per il circuito dei Giovani Artisti Italiani con sede legale presso il Comune di Torino, dovuta per l'anno 2014;

**CONSIDERATO:**

- che il debito fuori bilancio, in parola si è prodotto al di fuori della regolare sfera gestionale dell'ente e si è perfezionato giuridicamente ma non contabilmente e che consiste quindi in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
- che esso possa diventare debito proprio dell'ente è necessario che il Consiglio provinciale provveda al riconoscimento della sua legittimità, sanando così i due presupposti, giuridico-contabile;
- che il sotteso rapporto obbligatorio seppur sorto prescindendo dall'iter ordinario di formazione della volontà della Provincia, la stessa può adempiere alla controprestazione in considerazione dell'esigenza di non sacrificare ingiustamente le ragioni della controparte;
- che la normativa vigente consente di sanare i debiti fuori bilancio nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento che l'ente ha in effetti conseguito;

**RITENUTO**, pertanto, necessario ricondurre il debito di cui sopra nella contabilità dell'Ente, provvedendo, per l'effetto, al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera e), per l'importo complessivo di € 2.065,83 e prevedendone lo stanziamento nel redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

**RITENUTO** necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata;

**ACQUISITO**, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, come da verbale n. 35 del 10.11.2015, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione è da intendere quale atto di indirizzo per il Dirigente competente per materia, nell'adozione degli atti finalizzati all'ottemperanza delle disposizioni fino ad ora richiamate;

**VISTA** la deliberazione n° 70 del 28.09.2015 del settore B7 "Finanza e Contabilità" avente ad oggetto: Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e dei relativi allegati;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore B10, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore B7, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il TUEL 267/00 e in particolare l'articolo 42 che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza a deliberare in tema di partecipazioni dell'Ente in organismi quali società, consorzi, fondazioni e istituzioni;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

### **PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

per le motivazioni esposte nella narrativa, che qui si intendono richiamate e riportate come parte integrante e sostanziale:

1. di riconoscere, ai sensi della lettera e) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio accertato in complessivi p 2.065,83 in favore del GAI, Associazione per il circuito dei Giovani Artisti Italiani con sede legale presso il Comune di Torino, relativo alla quota associativa 2014;
2. di finanziare la spesa di p 2.065,83 mediante lo stanziamento sul capitolo 18460 "Quota adesione G.A.I.ö (c.m. 1030205) del bilancio 2015;
3. di trasmettere a cura dei competenti uffici dell'Ente, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo;
4. dare atto che il Dirigente del Settore competente provvederà all'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti finalizzati all'ottemperanza delle disposizioni fino ad ora richiamate.

Con successiva votazione il Consiglio, stante l'urgenza, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.